



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE di CONTROLLO per la CALABRIA

composta dai Magistrati

dott. Tommaso Salamone	Presidente
dott. Massimo Balestrieri	Consigliere
dott. Francesco Antonio Musolino	Consigliere (relatore)
dott. Michela Muti	Referendario
dott. Elisabetta Usai	Referendario

nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2017

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti il 16 giugno 2000;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, avente a oggetto "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3*";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009, avente a oggetto "*Modificazioni ed integrazioni degli Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo*";

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Calabria;

VISTA la nota n. 3162 del 19 dicembre 2016 (prot. Corte dei conti n. 4501 del 20 dicembre 2016) con la quale il Sindaco del **Comune di PANETTIERI (CS)** ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione;

VISTA l'ordinanza n. 30/2016 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO Magistrato relatore, Cons. Francesco Antonio Musolino;

RITENUTO IN FATTO

Con la nota riferita in epigrafe, il Sindaco del Comune di PANETTIERI (CS) domanda alla Sezione se è possibile procedere all'affidamento diretto in locazione, ad una ditta individuale, di un immobile comunale, già destinato a Centro riabilitativo per persone portatrici di handicap, e precedentemente concesso in fitto ad una Cooperativa posta in liquidazione coatta amministrativa. L'Ente precisa altresì:

- che il titolare della ditta individuale ("Filo di Arianna") è lo stesso Amministratore unico della Società cooperativa ("Arianna a.r.l."), originaria conduttrice dell'immobile, e che il medesimo soggetto è stato nominato custode dell'immobile durante la procedura di liquidazione coatta;
- che l'immobile risulta essere tuttora occupato e mai consegnato dal Commissario liquidatore al Comune;
- che i beni della Cooperativa in liquidazione sono stati venduti in blocco all'ex Amministratore unico su espressa richiesta dello stesso, che ora è titolare della ditta individuale interessata al subentro nel contratto di affitto;
- che nella struttura sono ospitati soggetti portatori di handicap;
- che per la struttura in questione non è pervenuta alcuna richiesta di concessione in locazione;
- che all'interno della struttura i beni mobili esistenti non sono di proprietà individuale, bensì -ora- appartengono alla ditta individuale subentrante

DIRITTO

1. Occorre ricordare che la funzione consultiva sollecitata in tal sede è prevista dall'art. 7, c. 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale, innovando il sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo "*ulteriori forme di collaborazione*" ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa "*nonché pareri in materia di contabilità pubblica*", aggiungendo che "*analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane*".

L'attività consultiva in argomento è stata già oggetto di indirizzi e criteri interpretativi, quanto alla definizione della nozione di "*contabilità pubblica*" e ai principi e modalità generali che ne debbono sorreggere lo svolgimento, da parte di questa Sezione regionale di controllo, della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (n. 5/2006, n. 13/2007, n. 9/2009) e delle Sezioni riunite della Corte dei conti (n. 54 del 17 novembre 2010).

2. Ciò premesso, la Sezione deve verificare, in via preliminare, la sussistenza contestuale dei requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva del richiesto parere. In merito all'ammissibilità soggettiva, ovvero alla legittimazione del soggetto istante, occorre considerare che l'art. 7, c. 8, L. 131/2003, attribuisce agli enti territoriali diversi dalla Regione (Comuni, Province e Città metropolitane) la facoltà di richiedere pareri alla Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica "*di norma*" per il tramite del Consiglio delle autonomie locali "*se istituito*".

Ciò premesso, benché il Consiglio delle Autonomie locali (istituito con L.R. 1/2007, costituito con D.P.G.R. n. 21 del 28 settembre 2012 e insediato in data 1° ottobre 2012)

risultasse in attesa di ricostituzione per l'intervenuta modifica della normativa originaria (L.R. 24/2015), la Sezione ha ritenuto, in passato, sulla scorta delle indicazioni tracciate dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte, di poter accedere a richieste di pareri direttamente avanzate da Sindaci e Presidenti di Provincia, titolari, ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L., della rappresentanza di Comuni e Province.

Tuttavia, il Consiglio delle Autonomie Locali è stato di recente ricostituito con decreto del Presidente del Consiglio della Regione Calabria n. 15 del 10 ottobre 2016, e si è insediato il 24 ottobre 2016. Il parere in esame, la cui presentazione è avvenuta in data successiva, risulta pertanto inammissibile *a parte subjecti* per mancato rispetto del requisito procedurale, consistente nel necessario inoltro alla Sezione per il tramite di detto Organo di raccordo tra la Corte dei conti e le autonomie locali, tracciato dal citato art. 7, c. 8, L. 131/2003.

3. Pur risultando superflua ogni valutazione circa l'ammissibilità oggettiva della richiesta formulata, la Sezione ritiene comunque necessario precisare che la funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo non può concernere fatti gestionali specifici dell'Ente istante, sia passati che futuri, ma ambiti e oggetti di portata generale e astratta, di modo che il parere non vada a incidere su specifiche fattispecie concrete sulle quali potrebbero pronunciarsi, nell'ambito della loro competenza, altri organi.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione ritiene che il quesito - pur essendo asseritamente riconducibile alla materia della contabilità pubblica concernendo l'applicazione della normativa dei contratti pubblici (D.Lgvo n. 50/2016) - sia oggettivamente non ammissibile in quanto privo dei necessari caratteri della generalità ed astrattezza, dal momento che esso investe una fattispecie concreta e specifica. Nella sua veste di organo esterno e neutrale, la Sezione non può essere chiamata a esprimere un "parere qualificato" nella risoluzione di questioni concrete, e ciò al fine di evitare un'ingerenza nell'attività amministrativa dell'Ente e una possibile interferenza sia con le funzioni di controllo della Sezione stessa, che con le funzioni giurisdizionali, anche di altre Autorità.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria,

DICHIARA

inammissibile dal punto di vista soggetto il parere richiesto dal Sindaco del Comune di Panettieri (CS),

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia al Comune di Panettieri (CS)

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2017.

Il Magistrato estensore

Il Presidente

f.to Cons. Francesco Antonio Musolino
Salamone

f.to Dott. Tommaso

Depositata in Segreteria il 22 febbraio 2017
Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Elena Russo